

[AZA 7]
H 153/00 Go

IIIa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi,
Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere

Sentenza del 24 aprile 2002

nella causa

G._____, ricorrente, rappresentato dall'avv. dott.
Franco Gianoni, Via Visconti 5, 6500 Bellinzona,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghirin- ghelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

Fatti :

A.- Il consiglio di amministrazione della L._____, SA, costituita l'8 gennaio 1986 con sede a B._____, era composto, dal 22 gennaio 1986, di P._____, presidente, e G._____, vicepresidente, entrambi con diritto di firma individuale. P._____ è poi divenuto amministratore unico il 10 maggio 1996, dopo che G._____, a seguito delle sue dimissioni, è stato alla stessa data radiato dal registro di commercio. Con decreto pretorile 6 dicembre 1996 è stato pronunciato il fallimento della società.

Mediante decisione 8 gennaio 1998 la Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino, costatato di aver subito un danno di fr. 501'614. 30 a causa del mancato versamento dei contributi paritetici da parte della fallita riferiti al 1995, a tre acconti mensili del 1996 nonché alla ripresa salariale per gli anni 1990-1993, ne ha preteso il pagamento, in via solidale, da G._____ e P._____.

B.- A seguito dell'opposizione di G._____, la Cassa il 19 febbraio 1998 ha promosso nei suoi confronti una petizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, postulandone la condanna al risarcimento del predetto importo, sempre in solido con P._____, il quale aveva accettato la decisione amministrativa.

Per giudizio 28 febbraio 2000 l'autorità giudiziaria cantonale ha accolto la petizione contro G._____, ritenendolo responsabile del danno. In sostanza i primi giudici gli hanno addebitato grave negligenza per non essersi sufficientemente preoccupato del pagamento dei contributi.

In data 4 aprile 2000, la Corte cantonale ha poi dichiarato irricevibile un'istanza di revisione inoltrata dall'interessato il 30 marzo 2000, adducendo di non essere competente a decidere, poiché il giudizio 28 febbraio 2000, intimato il successivo 16 marzo, non era ancora cresciuto in giudicato.

C.- Avverso le due pronunzie cantonali G._____, patrocinato dall'avv. Franco Gianoni di Bellinzona, insorge al Tribunale federale delle assicurazioni con un unico ricorso di diritto amministrativo. Postula, in via principale, l'annullamento del giudizio 4 aprile 2000 relativo all'istanza di revisione e il conseguente rinvio degli atti all'autorità inferiore per statuire nel merito dell'istanza medesima. In via subordinata chiede, invece, la riforma del giudizio 28 febbraio 2000 nel senso di respingere la petizione della Cassa. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinunciano a determinarsi.

Diritto :

1.- Il giudizio di merito 28 febbraio 2000, intimato alle parti il 16 marzo successivo, è stato reso dalla Cor-

te cantonale prima che sul settimanale ticinese/ "X" del 19 marzo 2000 apparisse un'intervista rilasciata da P._____ dall'A. _____. G._____, che se ne prevale, è dell'avviso che la testimonianza di quest'ultimo possa ora dimostrare che i contributi sociali sarebbero certamente stati pagati, avuto riguardo alla disponibilità di mezzi finanziari che P._____ asserisce di avere sempre avuto.

Il ricorrente chiede pertanto, in via principale, di annullare la pronunzia d'irricevibilità del 4 aprile 2000 e di rinviare gli atti ai primi giudici affinché, previa assunzione dei nuovi mezzi di prova richiesti con la domanda di revisione del 30 marzo 2000 (testimonianze di P._____, del giornalista intervistatore e dei funzionari del fisco ticinese incaricati di occuparsi della vicenda P._____), emanino un nuovo giudizio.

2.- In virtù di un principio generale del diritto processuale (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 260; Saladin, Das Verwaltungsverfahren des Bundes, pag. 214), la domanda di revisione ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 lett. h LAVS può essere diretta, quale rimedio straordinario, solo contro pronunzie cantonali cresciute in giudicato (consid. 3b inedito in DTF 111 V 51 segg., STFA 1963 pag. 85 consid. 1, pag. 212 consid. 2, 1961 pag. 291 consid. 2; RCC 1962 pag. 447; sentenze inedite del 22 gennaio 2001 in re D., consid. 2, H 295/00, e del 17 agosto 1994 in re L., consid. 2, I 62/94). Di conseguenza, un'istanza di revisione non è, di massima, ammissibile fintanto che sia possibile interporre il rimedio ordinario del ricorso di diritto amministrativo. Ne discende che, nel caso specifico, il gravame del ricorrente dev'essere respinto in quanto rivolto contro il giudizio cantonale del 4 aprile 2000, la declaratoria d'irricevibilità della domanda di revisione pronunciata dai primi giudici meritando conferma.

3.- Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). Ora, quando il potere d'esame si concretizza, come nel caso di specie, nei limiti dell'art. 105 cpv. 2 OG, la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere nuovi mezzi di prova è molto ridotta. Secondo la giurisprudenza, sono ammissibili solo quei mezzi di prova che l'istanza inferiore avrebbe dovuto assumere d'ufficio e la cui omissione è costitutiva di violazione di norme procedurali essenziali (DTF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b con riferimenti). A maggior ragione le parti non possono invocare davanti al Tribunale federale delle assicurazioni fatti nuovi, che sarebbero state in grado di presentare - o che incombeva loro di far valere, in virtù del dovere di collaborazione all'istruzione della causa - già davanti alla giurisdizione inferiore. Allegazioni tardive non permettono di qualificare siccome incompleti o inesatti giusta l'art. 105 cpv. 2 OG gli accertamenti di fatto operati dai primi giudici (DTF 121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127).

4.- Nel caso di specie è di tutta evidenza che, conformemente ai principi appena citati, l'intervista sopra menzionata al considerando 1 non costituisce un fatto nuovo che possa ora essere fatto valere in sede di ultima istanza.

La domanda di revisione proposta contro il giudizio cantonale 28 febbraio 2000 disattende, infatti, le molteplici possibilità avute dal ricorrente in corso di procedura:

ove avesse fatto uso della diligenza richiesta dalle circostanze, egli avrebbe potuto presentare tempestivamente già davanti all'autorità precedente - in virtù del suo dovere di collaborazione, a maggior ragione trattandosi di vertenza in materia di contributi - la richiesta di audizione testimoniale, o quale parte, di P._____, se del caso anche in via rogatoriale. La domanda medesima si riduce in sostanza a un maldestro tentativo di recuperare mezzi di prova omessi per negligenza.

5.- Nel merito, si tratta ora di esaminare se si realizza la responsabilità giusta l'art. 52 LAVS del ricorrente nella sua qualità di vicepresidente del consiglio di amministrazione della fallita ditta L._____SA dal 1986 al 1996.

6.- Oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Oraper quel che attiene a quest'ultima categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 119 V 80 consid. 1b, 118 V 69 consid. 1b, 101 V 3 consid. 1b). Nella misura in cui concerne danni addebitabili al non avvenuto versamento di simili

contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile.

7.- Nei considerandi del giudizio querelato 28 febbraio 2000, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente ricordato che i presupposti a fondamento dell'obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS sono, oltre all'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro e l'intenzionalità o la negligenza grave di quest'ultimo. In sostanza, l'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro - nella cui nozione sono compresi pure gli organi di una società anonima - è un compito prescritto dal diritto pubblico. A questo riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte rilevato che il venir meno a detto compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (DTF 118 V 195 consid. 2a e sentenze ivi citate).

8.- a) Il ricorrente asserisce che, pur essendo stato vicepresidente del consiglio di amministrazione della L. _____ SA, quest'ultima dipendeva economicamente e finanziariamente dal gruppo P. _____, e in particolare direttamente da P. _____, "deus ex machina" del gruppo, motivo per cui egli non poteva né agire né disporre liberamente. La sua funzione si riduceva infatti a mera apparenza. Il ricorrente sostiene inoltre di non aver svolto compiti gestionali per la fallita, ma di aver operato quale responsabile di tutto il personale delle varie società facenti capo a P. _____, di aver allestito sia i bilanci che le dichiarazioni fiscali delle diverse società nonché di essere intervenuto quando vi erano problemi di natura contabile. Afferma poi che nessun dipendente del gruppo avrebbe mai immaginato che vi potessero essere difficoltà finanziarie. Secondo l'insorgente, P. _____ sarebbe stato in grado in ogni momento - così come lo sarebbe tuttora - di pagare il debito verso la Cassa, ritenuto che i problemi di liquidità del gruppo sono iniziati nella seconda metà del 1995 a causa di un contenzioso con il fisco ticinese che ne ha determinato, in seguito, il dissesto economico e finanziario.

b) Il ricorrente sembra misconoscere la portata dell'art. 52 LAVS. In particolare le argomentazioni addotte non possono essere considerate quali validi motivi di discolta perché all'interessato incombeva, quale vicepresidente del consiglio di amministrazione per oltre 10 anni (dalla costituzione della società fino a pochi mesi dalla declaratoria di fallimento), di controllare personalmente che la L. _____ SA, quale datrice di lavoro, pagasse regolarmente i contributi alla Cassa. In effetti, il vicepresidente del consiglio di amministrazione di una società anonima non può liberarsi da questa responsabilità semplicemente sostenendo, come in concreto, di essersi limitato in sostanza a prestare il proprio nome, o asserendo di non aver avuto alcun potere gestionale e decisionale in ambito economico-finanziario, in quanto a decidere sarebbe sempre e solo stato P. _____. Certo è che il ricorrente avrebbe dovuto - quale organo di una società anonima e in particolare quale vicepresidente del consiglio di amministrazione della società medesima - prestare maggiore attenzione all'operato di colui che gestiva gli affari importanti della ditta, alle istruzioni che questi impartiva e alla sorveglianza. Segnatamente era suo preciso dovere vigilare affinché i contributi sociali venissero regolarmente versati. L'insorgente non poteva e non doveva né disinteressarsi del pagamento né tanto meno fidarsi in modo totale e acritico della personalità dominante di P. _____, atteso che con l'accettazione del mandato di vicepresidente del consiglio di amministrazione si era assunto anche gli oneri che tale carica comporta.

Non si deve dimenticare che il ricorrente era responsabile dell'allestimento dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali sia della fallita che delle altre società del gruppo P. _____. Egli doveva, in tutta evidenza, essere a conoscenza che P. _____ operava senza curarsi di distinguere tra il patrimonio proprio e quello delle società del gruppo. Doveva pure essergli noto che non esisteva una contabilità organica e che, in occasione della stesura dei bilanci annuali delle diverse società del gruppo, P. _____ solleva eseguire trasferimenti disinvolti all'interno delle stesse per far emergere il risultato contabile voluto.

Orbene, gli aspetti contabili dovevano essere valutati con rigore critico dal ricorrente al fine di controllarne la conformità alle prescrizioni della legge e per poter riconoscere, con la celerità richiesta ad un vicepresidente del consiglio di amministrazione d'una società anonima, se vi fossero eventuali problemi finanziari in ordine al pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali. La fiducia riposta dall'insorgente in P. _____ gli ha impedito di agire secondo canoni di oggettività: infatti, dagli atti si evince come egli non fosse per nulla preoccupato né tantomeno avesse pensato che il modo d'operare di quest'ultimo non fosse tra i più trasparenti e controllabili neppure per un contabile-fiscalista.

Inoltre, non va neppure sottaciuto che la situazione finanziaria della L. _____ SA - contrariamente a quanto

riferito dall'insorgente nel suo ricorso, dove si è limitato ad indicare gli utili d'esercizio riferiti al 1993 e al 1994, tralasciando però di evidenziare che i bilanci 1995 e 1996 avevano registrato una perdita rispettivamente di fr. 7'642'451. 21 e di fr. 746'011. 28 - ha iniziato ad essere incerta con l'esercizio 1995. È a partire da questo momento che sono arrivati i primi solleciti per il mancato pagamento dei contributi sociali e che i dipendenti delle società del gruppo hanno avuto il sentore che vi fossero problemi d'ordine finanziario. L'argomentazione del ricorrente, secondo cui non sapeva delle condizioni critiche della ditta, è capziosa. Sostenere infatti che, non avendo partecipato all'ispezione effettuata dalla Cassa nel dicembre 1994, non poteva essere al corrente della situazione contabile, o asserire che non era preoccupato delle condizioni economiche della fallita in quanto determinante, per lui, era la situazione del gruppo e non quella delle singole società, o ancora affermare che non poteva conoscere il dissesto finanziario della L. _____ SA poiché i conti potevano materialmente essere allestiti

solo nel corso del 1996, quando già aveva rassegnato le dimissioni, denota un modo di operare contrario al dovere di vigilanza che si era assunto con l'accettazione della carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione.

L'interessato non può pertanto liberarsi dalle proprie responsabilità semplicemente facendo valere d'aver avuto una posizione subalterna e che P. _____ era la persona dominante non solo del gruppo ma anche della fallita. L'attribuire piena fiducia agli altri membri del consiglio di amministrazione, nel caso di specie al presidente, non può assurgere a motivo di discolpa per il ricorrente.

Proprio il disconoscimento dei suoi obblighi, quale vicepresidente del consiglio di amministrazione, rappresenta una grave violazione del dovere di diligenza.

c) Ne consegue che il ricorrente dovrà risarcire, in solido con P. _____, il danno subito dalla Cassa.

9.- Riguardo alla quantificazione del danno bisogna ora stabilire quando siano state inoltrate le dimissioni da parte del ricorrente. Mentre la Cassa è dell'avviso che la responsabilità di quest'ultimo si estende fino al 26 aprile 1996, data in cui la L. _____ SA ha preso atto delle dimissioni del suo vicepresidente nel corso di un'assemblea generale straordinaria, l'interessato si richiama a una deposizione testimoniale di M. _____, procuratore della fallita ditta, che situa l'uscita dal consiglio di amministrazione nel gennaio/febbraio 1996. Orbene, secondo la giurisprudenza, ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è determinante il momento dell'estinzione effettiva del mandato. Detto momento è decisivo pure qualora si sia ommesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio (DTF 126 V 61). In concreto, dal verbale dell'assemblea svoltasi il 26 aprile 1996 emerge che sono state accettate le dimissioni del ricorrente e di M. _____, pervenute alla società senza indicazione temporale del loro inoltro.

Dalla deposizione testimoniale M. _____ del 7 giugno 1999 risulta che il momento della formulazione delle dimissioni - non è dato di sapere se in forma scritta o oralmente - si situa nel periodo gennaio/febbraio 1996. A mente del Tribunale federale delle assicurazioni, non vi è nessuna ragione per dubitare della veridicità di tale assunto. Ne consegue che per il computo del risarcimento dei danni si terrà conto - come assevera il ricorrente - che le dimissioni sono state rassegnate al più tardi alla fine di gennaio, rispettivamente all'inizio di febbraio del 1996, ossia entro la prima decade di quest'ultimo mese.

10.- a) L'art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS, nel tenore vigente fino al 31 dicembre 2000 e applicabile in concreto, dispone che i datori di lavoro devono pagare i contributi alla cassa di compensazione ogni mese. Inoltre, i contributi dovuti per il periodo di pagamento sono esigibili dalla sua scadenza e devono essere pagati entro dieci giorni (cpv. 4 della disposizione medesima, sempre nella versione in vigore sino alla fine del 2000). Orbene, accertato che il ricorrente ha dimissionato entro la prima decade di febbraio 1996, era suo dovere vegliare affinché gli oneri sociali fossero versati fino al mese di dicembre 1995, esigibili il 31 dicembre 1995 e da pagare entro il 10 gennaio 1996. Di conseguenza, l'insorgente è responsabile del danno causato alla Cassa per il mancato pagamento fino al 31 dicembre 1995 e non fino al 31 marzo 1996.

b) Gli atti non permettono di stabilire l'ammontare dei contributi di diritto federale rimasti impagati fino a tale data. L'inserto viene pertanto rinviato alla precedente istanza perché accerti questo importo e renda nel seguito un nuovo giudizio nel quale pure statuirà, tenuto conto dell'esito della lite in sede federale, sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza.

11.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG e contrario).

Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere messe a carico del ricorrente nella misura di fr. 8000.- e della Cassa per fr. 2000.-.

Quest'ultima rifonderà inoltre all'insorgente, assistito da un legale, un'indennità ridotta di fr. 600.- per le spese ripetibili della sede federale (art. 156 e 159 in relazione con l'art. 135 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

pronuncia :

I. In quanto rivolto contro il giudizio cantonale 4 aprile 2000, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
Nella misura in cui è invece diretto avverso la pronunzia di primo grado 28 febbraio 2000, il gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto nel senso che, annullata la predetta seconda pronunzia nella misura in cui si riferisce ai contributi di diritto federale, gli atti sono rinviati al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino perché proceda all'allestimento di accertamenti completivi, conformemente al considerando 10, e statuisca di nuovo.

II. Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 10'000.-, sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 8000.- e della Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino nella misura di

fr. 2000.-. Le spese a carico del ricorrente sono coperte dalle garanzie prestate di fr. 10'000.-.
L'importo della differenza di fr. 2000.- gli viene retrocesso.

III. La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente la somma di fr. 600.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte

(ridotta) per la procedura federale.

IV. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale.

V. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 24 aprile 2002

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera :

Il Cancelliere :